



COMUNE DI CERVIA

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2015**

Modificato con

- Delibera C.C. n. 83/21.12.2015
- Delibera C.C. n. 12/22.03.2016
- Delibera C.C. n. 51/27.07.2017

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

## **Art. 2**

### **Istituzione e presupposto**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2016, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.

3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cervia, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cervia, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cervia.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,19.

## **Art. 4**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a)** i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b)** i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c)** il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d)** gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e)** il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f)** soggetti con invalidità non inferiore all'80%;
- g)** gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- h)** i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (*cosiddetto turismo sociale*) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in

strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L'esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto.

i) il Comune di Cervia nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;

- per le ipotesi di cui alle lett. f) e g) idonea certificazione;

- per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali.

## **Art. 5**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. La misura della tariffa base, **con l'atto deliberativo di cui al comma 2**, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno e/o per delimitate porzioni del territorio comunale. (1)

**4. E' esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.** (2)

1) *Comma modificato con delibera C.C. n. 51/27.07.2017*

2) *Comma modificato con delibera C.C. n. 51/27.07.2017*

## **Art. 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Cervia corrispondono l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.

## **Art. 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cervia sono tenuti ad informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cervia delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta entro il ventesimo giorno del mese successivo con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno definite dall'Amministrazione.

3. I gestori delle strutture ricettive, con cadenza bimestrale, presentano al Comune di Cervia una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi

inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il Gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

## **Art. 8**

### **Interventi da finanziare**

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed in particolare investimenti ed interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica. Si impegna con tempi e modalità stabilite dall'Amministrazione ed in base alla disponibilità dimostrata dagli interlocutori, a concertare con le associazioni di categoria e/o tramite strumenti di partecipazione e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari, l'elenco annuale delle opere ed azioni turistiche finanziate con il gettito dell'imposta, di cui al successivo comma.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di Previsione e del Bilancio consuntivo; i proventi avranno capitoli di bilancio vincolati agli impieghi (investimenti ed azioni a favore del turismo di cui al precedente comma) stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione, stante gli articoli precedenti, può costituire un tavolo tecnico con funzioni consultive, progettuali e di monitoraggio, composto dai rappresentanti della Giunta e del Consiglio, delle Associazioni di categoria, oppure da soggetti singoli o collettivi invitati dall'Amministrazione Comunale, per monitorare l'applicazione dell'imposta, le eventuali problematiche di carattere tecnico e l'effettivo impiego del gettito.

## **Art. 9**

### **Attività di controllo e accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte dei gestori delle strutture ricettive, così come per la violazione di uno qualunque dei restanti obblighi previsti dallo stesso art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Le strutture ricettive, in caso di ripetute violazioni, saranno segnalate all'Agenzia dell'Entrate e alle competenti autorità.

## **Art. 11**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Art. 12**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

## **Art. 13**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Art. 14**

### **Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Art. 15**

### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per particolare esigenze tecniche e/o organizzative, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 7 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.
3. ***Per l'anno d'imposta 2017, ai sensi del coordinato disposto derivante dal comma 1 nonché dall'art. 4 comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3 della Legge n. 212/2000, con la delibera G.C. n. 123/04.07.2017, sono stati rimodulati ed approvati sia i termini di applicazione e sia la misura dell'imposta. (1)***

*1) Comma modificato con delibera C.C. n. 51/27.07.2017*